

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 272

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

49° anno
3 ottobre 2006

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 1458/2006 della Commissione, del 2 ottobre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1

★ Regolamento (CE) n. 1459/2006 della Commissione, del 28 settembre 2006, sull'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate concernenti le consultazioni sulle tariffe per i passeggeri nell'ambito dei servizi aerei di linea e sull'assegnazione di bande orarie negli aeroporti 3

★ Regolamento (CE) n. 1460/2006 della Commissione, del 2 ottobre 2006, recante deroga al regolamento (CE) n. 1227/2000 per quanto riguarda una disposizione transitoria relativa alle dotazioni finanziarie definitive per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti 9

★ Regolamento (CE) n. 1461/2006 della Commissione, del 29 settembre 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo 11

★ Regolamento (CE) n. 1462/2006 della Commissione, del 2 ottobre 2006, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata 13

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2006/659/CE:

★ Decisione del Consiglio, del 25 settembre 2006, che autorizza il Regno Unito ad introdurre una misura particolare di deroga all'articolo 5, paragrafo 6, e all'articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari 15

(segue)

Commissione

2006/660/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 29 settembre 2006, con cui si concede riconoscimento comunitario limitato al «Polish Register of Shipping» [notificata con il numero C(2006) 4107] ⁽¹⁾** 17

2006/661/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 29 settembre 2006, riguardante il contributo finanziario della Comunità per il 2006 destinato ai nuovi laboratori comunitari di riferimento per il controllo dei prodotti alimentari e dei mangimi [notificata con il numero C(2006) 4277]** 18

2006/662/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 29 settembre 2006, relativa a un contributo finanziario dalla Comunità a un'indagine di riferimento sulla diffusione della *Salmonella* nei tacchini che deve essere effettuata negli Stati membri [notificata con il numero C(2006) 4308]** 22

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1458/2006 DELLA COMMISSIONE**del 2 ottobre 2006****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 ottobre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 2 ottobre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	68,0
	096	42,0
	999	55,0
0707 00 05	052	93,6
	999	93,6
0709 90 70	052	87,2
	999	87,2
0805 50 10	052	65,6
	388	58,9
	524	55,3
	528	50,3
	999	57,5
0806 10 10	052	77,1
	400	177,6
	624	139,2
	999	131,3
0808 10 80	388	85,6
	400	95,0
	508	77,8
	512	86,1
	720	74,9
	800	137,9
	804	99,3
0808 20 50	999	93,8
	052	114,6
	388	88,1
	720	67,2
	999	90,0

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1459/2006 DELLA COMMISSIONE**del 28 settembre 2006****sull'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate concernenti le consultazioni sulle tariffe per i passeggeri nell'ambito dei servizi aerei di linea e sull'assegnazione di bande orarie negli aeroporti**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3976/87 del Consiglio, del 14 dicembre 1987, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento ⁽²⁾,

previa consultazione del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

considerando quanto segue:

(1) Dal 1° maggio 2004 il settore dei trasporti aerei è disciplinato dalle disposizioni generali del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato ⁽³⁾.

(2) Il regolamento (CE) n. 1/2003 prevede che gli accordi di cui all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3, non sono vietati, senza che occorra una previa decisione in tal senso. In linea di principio, le imprese e le associazioni devono ormai valutare autonomamente la compatibilità con l'articolo 81 del trattato degli accordi, delle pratiche concordate e delle decisioni cui aderiscono.

(3) A norma del regolamento (CEE) n. 3976/87, la Commissione è autorizzata ad applicare l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, decisioni o pratiche concordate concernenti, direttamente o indirettamente, la normativa in materia di servizi di trasporti aerei tra aeroporti della Comunità e tra la Comunità e i paesi terzi.

(4) Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate aventi per oggetto consultazioni sulle tariffe per il trasporto di passeggeri nell'ambito dei servizi aerei di linea, la ripartizione delle bande orarie e il coordinamento degli orari dei voli negli aeroporti sono suscettibili di determinare restrizioni della concorrenza e di incidere sugli scambi tra Stati membri.

(5) Tuttavia, poiché tali accordi, decisioni o pratiche concordate garantiscono vantaggi per gli utenti dei trasporti aerei o i vettori, il regolamento (CEE) n. 1617/93 della Commissione, del 25 giugno 1993, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE ad alcune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate aventi per oggetto, sui servizi aerei di linea, la programmazione congiunta e il coordinamento degli orari, gli esercizi congiunti, le consultazioni sulle tariffe per i passeggeri e le merci e l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti ⁽⁴⁾, stabiliva che l'articolo 81, paragrafo 1, del trattato non si applicava, tra l'altro, a taluni accordi, decisioni o pratiche concordate concernenti le consultazioni sulle tariffe e l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti per i servizi aerei tra aeroporti comunitari. Il regolamento (CEE) n. 1617/93 è giunto a scadenza il 30 giugno 2005.

(6) Nel giugno 2004 la Commissione ha avviato una consultazione sulla revisione del regolamento (CEE) n. 1617/93, al fine di determinare se sia opportuno abbandonare l'esenzione per categoria, mantenerla nella forma originale o estenderne il campo d'applicazione. Essa ha ricevuto risposte dagli Stati membri, da compagnie aeree, agenzie di viaggio e associazioni di consumatori.

(7) Alla luce degli esiti di tale consultazione e del sistema di esenzione direttamente applicabile introdotto mediante il regolamento (CE) n. 1/2003, non vi sono ragioni sufficienti per continuare a dichiarare mediante regolamento che l'articolo 81, paragrafo 1, non è applicabile alle consultazioni concernenti l'assegnazione delle bande orarie e accordi relativi al coordinamento degli orari dei voli ovvero le tariffe per il trasporto di passeggeri e relativi bagagli su servizi aerei di linea tra aeroporti comunitari. Tuttavia, sarebbe opportuno concedere alle industrie del settore dei trasporti aerei il tempo necessario per adeguarsi alla nuova situazione nonché per valutare in prima persona se gli accordi e le pratiche cui aderiscono sono compatibili con l'articolo 81 del trattato e, se necessario, per modificarli. Poiché il regolamento (CEE) n. 1617/93 è già scaduto, è necessario adottare un nuovo regolamento di esenzione per categoria per un periodo transitorio.

⁽¹⁾ GU L 374 del 31.12.1987, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2004 (GU L 68 del 6.3.2004, pag. 1).

⁽²⁾ GU C 42 del 18.2.2006, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 411/2004 (GU L 68 del 6.3.2004, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 155 del 26.6.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

- (8) Gli accordi relativi all'assegnazione di bande orarie e il coordinamento degli orari negli aeroporti possono contribuire a un'utilizzazione più efficace della capacità aeroportuale e dello spazio aereo, all'agevolazione del controllo del traffico aereo e allo scaglionamento dei servizi di trasporti aerei forniti dagli aeroporti. Per preservare la concorrenza, è opportuno, tuttavia, garantire l'accesso agli aeroporti ormai congestionati. Inoltre, onde conferire al sistema un grado soddisfacente di sicurezza e trasparenza, gli accordi conclusi in tal senso possono essere approvati soltanto a condizione che tutti i vettori interessati possano partecipare alle negoziazioni e che la ripartizione sia effettuata secondo modalità trasparenti e non discriminatorie.
- (9) È opportuno concedere un'esenzione per categoria fino al 31 dicembre 2006 in relazione alle consultazioni per l'assegnazione delle bande orarie e il coordinamento degli orari negli aeroporti nella misura in cui concernono i servizi aerei il cui aeroporto d'origine e/o di destinazione siano situati in territorio comunitario. Dopo il 31 dicembre 2006 spetterà al settore dei trasporti aerei verificare che gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate tra imprese e le decisioni di associazioni di imprese di cui all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato soddisfino le condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3. Tale valutazione è finalizzata, in particolare, a verificare che tutti i vettori interessati possano partecipare alle consultazioni sull'assegnazione delle bande orarie e il coordinamento degli orari negli aeroporti e che tali consultazioni si svolgano secondo modalità trasparenti e non discriminatorie. Il presente regolamento non osta all'applicazione del regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità ⁽¹⁾.
- (10) Le consultazioni sulle tariffe per il trasporto di passeggeri possono contribuire all'accettazione generale delle tariffe di interlining, con beneficio tanto per i vettori quanto per gli utenti. Tuttavia, le consultazioni non devono avere altro scopo che l'agevolazione dell'interlining.
- (11) In base agli esiti della consultazione avviata dalla Commissione nel giugno 2004 in vista della revisione del regolamento (CEE) n. 1617/93, il mercato dei trasporti aerei intracomunitario si è evoluto in modo tale da far scemare la certezza che le consultazioni sulle tariffe seguitino a soddisfare tutti i criteri stabiliti all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato.
- (12) È quindi opportuno accordare un'esenzione per categoria fino al 31 dicembre 2006 per quanto attiene alle consultazioni sulle tariffe per il trasporto di passeggeri e relativi bagagli sui servizi aerei di linea tra aeroporti comunitari. Dopo tale data spetterà al settore dei trasporti aerei verificare che gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate tra imprese e le decisioni di associazioni di imprese di cui all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato soddisfino le condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato.
- (13) Dal 1° maggio 2004 la Commissione è autorizzata ad applicare mediante regolamento l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato ai servizi aerei per le rotte tra la Comunità e i paesi terzi, oltre che per le rotte tra aeroporti comunitari.
- (14) Contrariamente al traffico aereo intracomunitario, i servizi aerei tra Stati membri e paesi terzi sono generalmente regolamentati da accordi bilaterali in materia. La natura e il livello di dettaglio delle condizioni regolamentari di tali accordi variano considerevolmente. Fatto salvo il diritto comunitario, compreso il regolamento (CE) n. 847/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i paesi terzi ⁽²⁾, solitamente gli accordi relativi ai servizi aerei limitano e/o regolano l'accesso al mercato e/o i prezzi, il che potrebbe alterare la concorrenza tra vettori aerei sulle rotte tra la Comunità e i paesi terzi. Inoltre, accade spesso che gli accordi in materia di servizi aerei limitino la capacità dei vettori di concludere accordi bilaterali di cooperazione tali da offrire ai consumatori soluzioni alternative al sistema di interlining della International Air Transport Association (Associazione internazionale dei trasporti aerei — IATA).
- (15) Sulle rotte tra la Comunità e i paesi terzi, la proporzione di viaggi passeggeri che comportano coincidenze è notevolmente più elevata rispetto ai voli internazionali intracomunitari. Pertanto, i vantaggi per i consumatori dell'interlining attraverso consultazioni tariffarie dovrebbero essere più cospicui in relazione alle rotte tra la Comunità e i paesi terzi.
- (16) Si può presumere con ragionevole certezza che le consultazioni sulle tariffe relative al trasporto di passeggeri e relativi bagagli su servizi aerei di linea tra aeroporti comunitari e aeroporti di paesi terzi soddisfino attualmente le condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3. I mercati del trasporto aereo sono, tuttavia, in rapida evoluzione. È quindi opportuno concedere un'esenzione per categoria in relazione a tali consultazioni per un breve periodo fino al 31 ottobre 2007.

⁽¹⁾ GU L 14 del 22.1.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 793/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 50).

⁽²⁾ GU L 157 del 30.4.2004, pag. 7; rettifica nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 3.

(17) Le autorità competenti di Stati Uniti d'America e Australia stanno riesaminando le rispettive politiche antitrust in relazione alle conferenze tariffarie della IATA. Tale riesame sarà probabilmente ultimato entro il giugno 2007. È quindi opportuno che, entro tale termine, la Commissione riesamini l'esenzione per categoria attinente alle conferenze tariffarie per il trasporto dei passeggeri e relativa alle tratte fra la Comunità e tali paesi.

(18) È opportuno procedere alla raccolta di dati che consentano alla Commissione di ampliare le proprie informazioni sull'utilizzo relativo delle tariffe passeggeri fissate nell'ambito delle consultazioni e sulla loro importanza relativa ai fini dell'effettivo interlining sui servizi di linea tra la Comunità e i paesi terzi. I dati dovrebbero inoltre permettere alla Commissione di valutare più accuratamente gli effetti delle restrizioni regolamentari derivanti da accordi bilaterali in materia di servizi aerei. È dunque opportuno prevedere l'obbligo per i vettori aerei che partecipano alle consultazioni di raccogliere dati relativi a tutte le classi tariffarie per le quali sono concordate tariffe di interlining, per ciascuna stagione IATA a partire dal 1° maggio 2004.

(19) Ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3976/87, il presente regolamento dovrebbe essere applicato con effetto retroattivo ad accordi, decisioni e pratiche concordate esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, nella misura in cui soddisfano le condizioni per l'esenzione in esso previste.

(20) Il diritto comunitario in materia di aviazione civile rilevante ai fini del mercato interno è stato esteso, in applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo, alla zona che comprende la Comunità e la Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein. Pertanto, i voli tra la Comunità e la Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein devono essere considerati come voli intracomunitari. La normativa comunitaria è estesa al territorio oggetto dell'accordo SEE mediante le decisioni del Comitato misto EFTA. Ai fini del presente regolamento, tuttavia, è necessario stabilire che l'esenzione per categoria prevista in relazione ai voli extracomunitari non si applica ai voli fra aeroporti situati all'interno della Comunità e aeroporti situati in Norvegia, Islanda e Liechtenstein.

(21) Il diritto comunitario in materia di aviazione civile rilevante ai fini del mercato interno è stato esteso alla zona che comprende la Comunità e la Svizzera mediante l'accordo

tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo ⁽¹⁾. Finché tale accordo resta in vigore, quindi, i voli tra la Comunità e la Svizzera devono essere trattati analogamente ai voli intracomunitari. La normativa comunitaria è estesa al territorio oggetto dell'accordo mediante le decisioni del Comitato misto istituito ai sensi dell'accordo. Ai fini del presente regolamento, tuttavia, è necessario stabilire che l'esenzione per categoria prevista in relazione alle rotte fra la Comunità e i paesi terzi non si applica ai voli fra aeroporti situati all'interno della Comunità e aeroporti situati in Svizzera.

(22) Il presente regolamento si applica nel rispetto dell'articolo 82 del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esenzioni

A norma dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato e subordinatamente alle disposizioni del presente regolamento, l'articolo 81, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi tra le imprese del settore dei trasporti aerei, alle decisioni di associazioni di tali imprese e alle pratiche concordate tra le suddette imprese aventi una o più delle seguenti finalità:

- a) consultazioni per l'assegnazione delle bande orarie e coordinamento degli orari dei voli negli aeroporti nella misura in cui concernono servizi aerei il cui aeroporto di origine e/o di destinazione è situato nella Comunità;
- b) consultazioni tariffarie per il trasporto di passeggeri e relativi bagagli sui servizi aerei di linea tra aeroporti della Comunità, o tra aeroporti della Comunità e aeroporti situati in Svizzera, Norvegia, Islanda o Liechtenstein;
- c) consultazioni tariffarie per il trasporto di passeggeri e relativi bagagli sui servizi aerei di linea tra aeroporti della Comunità, o tra aeroporti della Comunità e aeroporti situati in Australia o negli Stati Uniti d'America;
- d) consultazioni tariffarie per il trasporto di passeggeri e relativi bagagli sui servizi aerei di linea tra aeroporti della Comunità e aeroporti di paesi terzi diversi dai paesi di cui alle lettere b) e c).

⁽¹⁾ Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 73).

*Articolo 2***Assegnazione delle bande orarie e coordinamento degli orari dei voli negli aeroporti**

1. L'articolo 1, lettera a), si applica soltanto nella misura in cui sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) le consultazioni sono aperte a tutti i vettori aerei che hanno manifestato il proprio interesse per le bande orarie oggetto delle consultazioni;
- b) le regole di priorità sono stabilite e applicate, senza operare discriminazioni, dirette o indirette, basate sull'identità, sulla nazionalità o sulla categoria di servizi dei vettori; esse tengono conto delle limitazioni e delle norme per la ripartizione del traffico aereo definite dalle autorità nazionali o internazionali competenti nonché delle esigenze degli utenti e dell'aeroporto interessato; fatta salva la lettera c), tali regole di priorità possono tener conto dei diritti acquisiti dai vettori aerei in ragione dell'utilizzazione di determinate bande orarie nel corso della stagione precedente corrispondente;
- c) ai nuovi arrivati ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 95/93, sono assegnate le seguenti le bande orarie:
 - i) negli aeroporti della Comunità, il 50 % delle bande orarie di nuova creazione o inutilizzate e delle bande cedute da un vettore nel corso o alla fine della stagione ovvero divenute disponibili in altro modo, al fine di consentire ai nuovi operatori di sostenere efficacemente la concorrenza dei vettori operanti da tempo nel settore in partenza o a destinazione dell'aeroporto interessato; la quota di bande orarie assegnata ai nuovi operatori può essere inferiore al 50 % nel caso in cui le richieste da parte di questi ultimi rappresentino meno del 50 % del totale delle richieste per tali bande;
 - ii) negli aeroporti dei paesi terzi, una quota sufficiente delle bande orarie disponibili, al fine di preservare la possibilità di accedere agli aeroporti congestionati sulle tratte fra i suddetti aeroporti e gli aeroporti della Comunità;
- d) le regole di priorità sono messe a disposizione di tutti gli interessati su semplice richiesta;
- e) i vettori aerei che partecipano alle consultazioni hanno accesso, al più tardi al momento delle consultazioni, alle informazioni concernenti:
 - i) bande orarie tradizionali, in ordine cronologico, per tutti i vettori che utilizzano l'aeroporto;

- ii) le bande orarie richieste all'origine (richieste iniziali) dai vettori aerei, in ordine cronologico per tutti i vettori;

- iii) le bande orarie assegnate e le domande in sospeso, classificate in ordine cronologico per vettore e per tutti i vettori;

- iv) le bande orarie ancora disponibili;

- v) informazioni complete e dettagliate sui criteri di attribuzione;

- f) qualora una richiesta di banda oraria non sia soddisfatta, il vettore interessato è informato delle motivazioni all'origine di tale rifiuto.

2. La Commissione e gli Stati membri interessati possono inviare osservatori alle consultazioni sull'assegnazione delle bande orarie e il coordinamento degli orari negli aeroporti che hanno luogo nel quadro di una riunione multilaterale in preparazione di ciascuna stagione. A tale scopo i vettori aerei notificano agli Stati membri interessati e alla Commissione la data, il luogo e l'oggetto di tali consultazioni con il medesimo preavviso dato ai partecipanti. Il preavviso notificato agli Stati membri interessati e alla Commissione non può essere inferiore a 10 giorni.

Tale notifica viene trasmessa:

- a) agli Stati membri interessati, secondo modalità che saranno determinate dalle autorità competenti di tali Stati;
- b) alla Commissione, conformemente alle procedure che saranno pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 3***Consultazione sulle tariffe per il trasporto di passeggeri**

1. L'articolo 1, lettere b), c) e d), si applica soltanto nella misura in cui le seguenti condizioni siano soddisfatte:

- a) i partecipanti alle consultazioni discutono unicamente le tariffe per il trasporto di passeggeri corrisposte dagli utenti direttamente al vettore partecipante o ai suoi agenti autorizzati, in contropartita del trasporto di passeggeri su un servizio di linea, e delle condizioni relative a tali tariffe. Le consultazioni non si estendono alle capacità per le quali tali tariffe saranno praticate;

b) le consultazioni sono finalizzate al conseguimento dell'interlining, nel senso che gli utenti devono essere in grado, per ciascuna categoria di tariffe e per le stagioni oggetto delle consultazioni:

i) di combinare, in un unico biglietto, il servizio aereo oggetto delle consultazioni con i servizi sulla stessa rotta, o su più rotte collegate, garantiti da altre compagnie aeree, le cui tariffe e condizioni sono pertanto stabilite dalle compagnie aeree che effettuano il trasporto; e

ii) nella misura in cui le condizioni relative alla prenotazione iniziale lo consentano, di sostituire una prenotazione di un servizio oggetto delle consultazioni con una prenotazione di un servizio garantito da un'altra compagnia aerea sulla stessa rotta alle tariffe e alle condizioni applicate da quest'altra compagnia;

c) il vettore può tuttavia rifiutare l'autorizzazione a tali combinazioni e modifiche delle prenotazioni per ragioni obiettive e non discriminatorie di natura tecnica o commerciale, nella fattispecie se il vettore aereo che effettua il trasporto dubita della solvibilità del vettore che percepirà il pagamento di tale trasporto; in tal caso quest'ultimo deve essere informato per iscritto;

d) le tariffe passeggeri che sono oggetto delle consultazioni sono applicate dai vettori partecipanti senza discriminazioni in base alla nazionalità o al luogo di residenza dei passeggeri;

e) la partecipazione alle consultazioni è volontaria e aperta a qualsiasi vettore aereo che garantisca, o intenda garantire, i servizi diretti o indiretti sulla rotta in questione;

f) le consultazioni non sono vincolanti; pertanto, a seguito di tali consultazioni i partecipanti conservano il diritto di decidere autonomamente in merito alle tariffe passeggeri da praticare;

g) le consultazioni non comportano accordi sulla remunerazione degli agenti o altri elementi concernenti le tariffe oggetto della discussione.

2. I vettori aerei partecipanti alle consultazioni tariffarie per il trasporto di passeggeri nell'ambito di servizi aerei di linea tra gli aeroporti della Comunità e gli aeroporti di paesi terzi diversi dai paesi di cui all'articolo 1, lettera b), sono tenuti a raccogliere i seguenti dati:

a) il numero di biglietti emessi alle tariffe fissate nell'ambito delle consultazioni in rapporto al numero di biglietti emessi per viaggi tra la Comunità e i paesi terzi diversi dai paesi di cui all'articolo 1, lettera b);

b) la misura in cui i biglietti, emessi alle tariffe fissate nell'ambito delle consultazioni, sono usati per un viaggio in cui il passeggero effettivamente usufruisce dei servizi di interlining;

c) la misura in cui i biglietti, che non sono emessi alle tariffe fissate nell'ambito delle consultazioni, sono usati per un viaggio in cui il passeggero effettivamente usufruisce dei servizi di interlining.

Tali dati vengono raccolti per tutte le categorie di biglietti e di tariffe che sono oggetto delle consultazioni. Tali dati permetteranno di distinguere fra le varie forme di cooperazione tra vettori aerei che consentono ai passeggeri di combinare i servizi gestiti da più di un vettore in un unico biglietto. Essi sono trasmessi alla Commissione dai vettori aerei interessati, o a loro nome, per ciascuna stagione IATA completa, a partire dal 1° maggio 2004. I dati possono essere comunicati alle autorità competenti degli Stati membri.

3. La Commissione e gli Stati membri interessati possono inviare osservatori alle consultazioni sulle tariffe passeggeri. A tale scopo i vettori aerei notificano agli Stati membri interessati e alla Commissione la data, il luogo e l'oggetto di tali consultazioni con il medesimo preavviso dato ai partecipanti. Il preavviso agli Stati membri e alla Commissione non può essere inferiore a 10 giorni.

Tale notifica viene trasmessa:

a) agli Stati membri interessati, secondo modalità che saranno determinate dalle autorità competenti di tali Stati;

b) alla Commissione, conformemente alle procedure che saranno pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Una relazione completa sulle consultazioni è trasmessa alla Commissione dai vettori aerei interessati, o chi per loro, e ai partecipanti entro e non oltre sei settimane dopo la conclusione delle consultazioni.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Le esenzioni accordate ai sensi dell'articolo 1, lettere a) e b), si applicano fino al 31 dicembre 2006.

Le esenzioni accordate ai sensi dell'articolo 1, lettera c), si applicano fino al 30 giugno 2007.

Le esenzioni accordate ai sensi dell'articolo 1, lettera d), si applicano fino al 31 ottobre 2007.

Il presente regolamento si applica con effetto retroattivo agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate esistenti alla data della sua entrata in vigore, e ciò a decorrere dal momento in cui siano soddisfatte le condizioni previste nel presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2006.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1460/2006 DELLA COMMISSIONE**del 2 ottobre 2006****recante deroga al regolamento (CE) n. 1227/2000 per quanto riguarda una disposizione transitoria relativa alle dotazioni finanziarie definitive per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo ⁽²⁾, stabiliscono le regole relative al finanziamento del regime di ristrutturazione e riconversione.
- (2) A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1227/2000, entro il 10 luglio di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione, in relazione al regime di ristrutturazione e riconversione, la dichiarazione delle spese liquidate al 30 giugno dell'esercizio finanziario in corso e l'indicazione della superficie totale di cui trattasi.
- (3) A norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1227/2000, gli Stati membri effettuano la dichiarazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), soltanto se l'importo da essi dichiarato ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), è pari almeno al 75 % dell'importo della loro dotazione iniziale. L'assenza della dichiarazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), determina a sua volta l'inammissibilità delle spese liquidate al beneficio del sostegno nell'ambito del regime di ristrutturazione e riconversione.
- (4) Alcuni Stati membri per i quali la campagna vitivinicola 2005/2006 rappresenta il secondo anno di applicazione del regime di ristrutturazione e riconversione non sono stati in grado di pagare il 75 % della propria dotazione

iniziale, pur avendone liquidata una certa parte. Le difficoltà erano connesse alla scarsa dimestichezza con le condizioni del regime. L'applicazione dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1227/2000 comporterebbe riduzioni eccessive degli stanziamenti assegnati a tali Stati membri per la ristrutturazione e la riconversione nell'esercizio finanziario in corso.

- (5) Di conseguenza, in via transitoria per la campagna 2005/2006, è opportuno evitare tali riduzioni eccessive mediante una deroga al regolamento (CE) n. 1227/2000, che consenta agli Stati membri per i quali la campagna 2005/2006 rappresenta il secondo anno di applicazione del regime di ristrutturazione e riconversione di pagare, entro la fine dell'esercizio finanziario in corso, la totalità degli stanziamenti loro assegnati con riferimento ai quali le spese sono state sostenute o liquidate al 30 giugno 2006.
- (6) Una soluzione analoga è stata adottata nel 2002, quando il regime di ristrutturazione e riconversione dei vigneti si trovava nel secondo anno di applicazione per i vecchi Stati membri e alcuni di essi avevano problemi della stessa natura di quelli incontrati oggi da alcuni degli Stati membri per i quali il regime si applica per il secondo anno.
- (7) Dal momento che il presente regolamento deve applicarsi retroattivamente a decorrere dal 1° luglio 2006, esso deve entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1227/2000, per l'esercizio finanziario 2006 non si applica alcuna condizione alla dichiarazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento medesimo per gli Stati membri per i quali la campagna vitivinicola 2005/2006 rappresenta il secondo anno di applicazione del regime di ristrutturazione e riconversione. Tali Stati membri possono pagare, entro il 15 ottobre 2006, l'intero importo delle spese comunicate alla Commissione a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, lettere a) e b), del medesimo regolamento.

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 143 del 16.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1216/2005 (GU L 199 del 29.7.2005, pag. 32).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2006.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1461/2006 DELLA COMMISSIONE**del 29 settembre 2006****recante modifica del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2580/2001, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato del regolamento (CE) n. 2580/2001 figura l'elenco delle autorità competenti a cui devono essere inviate le informazioni e le richieste riguardanti le misure imposte dal regolamento.

- (2) La Repubblica ceca, l'Estonia e la Grecia hanno chiesto che siano modificate le informazioni relative alle loro autorità competenti. Occorre inoltre modificare l'indirizzo della Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2580/2001 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2006.

Per la Commissione

Eneko LANDÁBURU

Direttore generale delle Relazioni esterne

⁽¹⁾ GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1957/2005 della Commissione (GU L 314 del 30.11.2005, pag. 16).

ALLEGATO

L'allegato del regolamento (CE) n. 2580/2001 è così modificato:

- (1) L'indirizzo che figura sotto la dicitura «Repubblica ceca» è sostituito dal testo seguente:

«Ministerstvo financí/Ministry of Finance
Finanční analytický útvar/Financial Analytical Unit
PO BOX 675
Jindřišská 14
111 21 Praha 1
Tel.: (420-2) 570 44 501
Fax: (420-2) 570 44 502
E-mail: fau@mfcrcz».

- (2) L'indirizzo che figura sotto la dicitura «Estonia» è sostituito dal testo seguente:

«Välisministeerium
Islandi väljak 1
15049 Tallinn
Tel: (+372) 6 377 100
Fax: (+372) 6 377 199

Finantsinspektsioon
Sakala 4
15030 Tallinn
Tel: (+372) 66 80 500
Fax: (+372) 66 80 501».

- (3) L'indirizzo che figura sotto la dicitura «Grecia» è sostituito dal testo seguente:

«Ministry of National Economy
General Directorate of Economic Policy
5 Nikis str.
GR-105 63 Athens
Tel. (30-210) 333 27 81-2
Fax (30-210) 333 28 10

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής
Νίκης 5
GR-105 63 Αθήνα
Τηλ.: (30-210) 333 27 81-2
Φαξ: (30-210) 333 28 10».

- (4) L'indirizzo che figura sotto la dicitura «Comunità europea» è sostituito dal testo seguente:

«Commissione delle Comunità europee
Direzione generale Relazioni esterne
Direzione A. Piattaforma di crisi e coordinamento politico per la PESC
Unità A.2. Gestione delle crisi e prevenzione dei conflitti
CHAR 12/45
B-1049 Bruxelles
Tel. (32-2) 295 55 85, 299 11 76
Fax (32-2) 299 08 73
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu».

REGOLAMENTO (CE) N. 1462/2006 DELLA COMMISSIONE
del 2 ottobre 2006
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽²⁾.

(5) Il comitato del codice doganale non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2006.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 996/2006 della Commissione (GU L 197 dell'1.7.2006, pag. 26).

⁽²⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).

ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
Manufatto, a forma di pecora, che misura 10 cm circa di altezza. Un tessuto lavorato a maglia, che rappresenta il vello, copre la maggior parte della ceramica lasciando visibili parte della testa e i quattro zoccoli. Il tessuto è incollato sulla ceramica. (Si veda la fotografia n. 639) (*)	6913 90 10	Classificazione a norma delle regole generali 1, 3 b) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 6913, 6913 90 e 6913 90 10. Si tratta di un manufatto di ceramica del tipo destinato essenzialmente alla decorazione interna di abitazioni. Non ha alcun valore utile e può essere impiegato unicamente a fini ornamentali; non ha uno scopo essenzialmente ricreativo e, pertanto, non possiede le caratteristiche dei giochi di cui al capitolo 95. Si vedano le note esplicative del SA, voce 6913, primo e secondo paragrafo, (A), nonché le note esplicative del SA, voce 9503, primo paragrafo. Si tratta di un articolo composito, fatto di ceramica e di tessuto a maglia. La ceramica, che è il materiale che costituisce il corpo dell'articolo (figura di una pecora), è il materiale che conferisce il carattere essenziale ai sensi della regola generale 3 b) in quanto dà la forma all'articolo in questione.

(*) La fotografia ha carattere puramente informativo.



II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 settembre 2006

che autorizza il Regno Unito ad introdurre una misura particolare di deroga all'articolo 5, paragrafo 6, e all'articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari

(2006/659/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera registrata presso il segretariato generale della Commissione il 7 aprile 2005, il Regno Unito ha chiesto l'autorizzazione a derogare all'articolo 5, paragrafo 6, e all'articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 77/388/CEE.
- (2) A norma dell'articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE, con lettera del 26 ottobre 2005 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dal Regno Unito. Con lettera del 27 ottobre 2005, la Commissione ha comunicato al Regno Unito che disponeva di tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare la richiesta.
- (3) Il Regno Unito intende sostituire la deroga prevista dalla decisione 86/356/CEE del Consiglio, del 21 luglio 1986, che autorizza il Regno Unito ad applicare misure forfetarie relative all'imposta sul valore aggiunto non deduci-

bile gravante sulle spese di carburante degli autoveicoli aziendali ⁽²⁾. La decisione autorizzava ad introdurre misure particolari di semplificazione destinate a determinare forfetariamente la quota parte dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa alle spese per il carburante utilizzato in parte per uso privato negli autoveicoli aziendali. Tale procedura esonera il contribuente dall'obbligo di annotare dettagliatamente i chilometri percorsi al fine di calcolare, per ciascun veicolo, l'esatto importo dell'IVA riguardante l'uso privato e per motivi aziendali. Come questo sistema, anche il nuovo sistema potrà essere applicato dal contribuente su base facoltativa.

- (4) L'attuale sistema si basa sul tipo di carburante utilizzato e sulla cilindrata dell'autoveicolo. Il Regno Unito intende modificare questo sistema e basarlo sul livello di emissioni di biossido di carbonio (CO₂) prodotte dall'autoveicolo, poiché le emissioni sono proporzionalmente correlate al consumo di carburante e quindi alle spese per il carburante. Ciò significa che un sistema forfetario a scala basato sulle emissioni di CO₂ potrebbe raggiungere lo stesso obiettivo della tassazione delle spese per il carburante sostenute da un'impresa per l'uso privato dei propri autoveicoli. Il Regno Unito spera nel contempo di ottenere una maggiore precisione in sede di determinazione dell'imposta sul consumo privato aumentando, e quindi affinando, il numero di bande della scala rispetto alle bande attuali.
- (5) Questo sistema ha effettivamente consentito al Regno Unito di semplificare la procedura di riscossione dell'imposta relativa alle spese per il carburante utilizzato per gli autoveicoli aziendali e il sistema proposto, basato sulle emissioni di CO₂, avrà un effetto analogo. Il nuovo sistema dovrebbe riflettere in maniera più accurata il consumo per uso privato.

⁽¹⁾ GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/69/CE (GU L 221 del 12.8.2006, pag. 9).

⁽²⁾ GU L 212 del 2.8.1986, pag. 35.

- (6) È opportuno limitare nel tempo l'autorizzazione, in modo da poter valutare se la deroga rimane giustificata in base ai dati raccolti nel frattempo.
- (7) È opportuno abrogare la decisione 86/356/CEE dopo un certo periodo e in ogni caso al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni nazionali che introducono la nuova misura particolare, al fine di evitare che vengano autorizzati simultaneamente entrambi i sistemi.
- (8) Il Regno Unito è tenuto ad informare la Commissione delle disposizioni nazionali che introducono la nuova misura particolare non appena sono state adottate e a garantire che tale misura non entri in vigore prima del 30 aprile 2007.
- (9) La deroga non incide negativamente sulle risorse proprie delle Comunità provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 5, paragrafo 6, e all'articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 77/388/CEE, il Regno Unito è autorizzato, a decorrere dal 1° maggio 2007 fino al 31 dicembre 2015, a fissare forfettariamente la quota parte dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle spese di carburante per l'uso privato di autoveicoli aziendali.

Articolo 2

La quota parte dell'imposta di cui all'articolo 1 viene espressa in importi fissi, stabiliti sulla base del livello di emissioni di CO₂ del tipo di veicolo che riflettono il consumo di carburante. Il Regno Unito adegua annualmente tali importi fissi per tener conto delle variazioni del costo medio del carburante.

Articolo 3

Il sistema istituito sulla base della presente decisione è facoltativo per il contribuente.

Articolo 4

La decisione 86/356/CEE è abrogata con effetto dal 30 aprile 2007.

Il Regno Unito informa la Commissione delle disposizioni nazionali di cui all'articolo 1 non appena sono state adottate.

Articolo 5

Il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 25 settembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

M. PEKKARINEN

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2006

con cui si concede riconoscimento comunitario limitato al «Polish Register of Shipping»

[notificata con il numero C(2006) 4107]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/660/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 94/57/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

viste le lettere delle autorità polacche del 10 marzo 2004, delle autorità ceche del 4 luglio 2005, delle autorità cipriote del 10 marzo 2006, delle autorità maltesi del 13 marzo 2006, delle autorità lituane del 30 marzo 2006 e delle autorità slovacche dell'11 aprile 2006, nelle quali si chiede alla Commissione di concedere il riconoscimento comunitario al «Polish Register of Shipping» (di seguito «PRS») a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 94/57/CE,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 94/57/CE, il riconoscimento limitato è un riconoscimento che viene concesso agli organismi (società di classificazione) che soddisfano tutti i criteri di cui all'allegato della suddetta direttiva, diversi da quelli fissati ai punti 2 e 3 della sezione A «Criteri generali», ma che è tuttavia limitato nel tempo e nella portata per consentire all'organismo interessato di acquisire maggiore esperienza.
- (2) La Commissione ha accertato che il PRS soddisfa tutti i criteri indicati nell'allegato della direttiva 94/57/CE diversi da quelli fissati ai punti 2 e 3 della sezione A «Criteri generali» dell'allegato in questione.
- (3) Il PRS si impegna a rispettare le disposizioni di cui all'articolo 15, paragrafi 2, 4 e 5, della direttiva 94/57/CE.

- (4) Il livello delle prestazioni dell'organizzazione in materia di sicurezza e di inquinamento, sebbene leggermente inferiore alla media delle organizzazioni riconosciute, è soddisfacente e mostra una tendenza positiva, in particolare nell'ambito del protocollo di intesa di Parigi sul controllo da parte dello Stato di approdo, in cui si è registrato un costante miglioramento dal 2000.
- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato COSS istituito a norma dell'articolo 7 della direttiva 94/57/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il «Polish Register of Shipping» è riconosciuto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 94/57/CE per un periodo di tre anni decorrente dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 2

Il riconoscimento è valido solo per la Repubblica ceca, Cipro, la Lituania, Malta, la Polonia e la Repubblica slovacca.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2006.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU L 319 del 12.12.1994, pag. 20. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 53).

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2006

riguardante il contributo finanziario della Comunità per il 2006 destinato ai nuovi laboratori comunitari di riferimento per il controllo dei prodotti alimentari e dei mangimi

[notificata con il numero C(2006) 4277]

(I testi in lingua spagnola, danese, tedesca, inglese, francese, italiana, olandese e svedese sono i soli facenti fede)

(2006/661/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1) I laboratori comunitari di riferimento per il controllo dei prodotti alimentari e dei mangimi possono ottenere un contributo finanziario della Comunità a norma dell'articolo 28 della decisione 90/424/CEE, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽²⁾.

(2) Il regolamento (CE) n. 156/2004 della Commissione, del 29 gennaio 2004, relativo all'assistenza finanziaria della Comunità ai laboratori comunitari di riferimento ai sensi dell'articolo 28 della decisione 90/424/CEE ⁽³⁾ stabilisce che il contributo finanziario della Comunità viene concesso qualora i programmi di lavoro approvati siano stati efficacemente condotti a termine e ove i beneficiari abbiano fornito tutte le informazioni necessarie entro determinate scadenze.

(3) Nel giugno 2005 la Commissione ha pubblicato un bando di gara per la selezione e la designazione di nuovi laboratori comunitari di riferimento relativi al controllo dei prodotti alimentari e dei mangimi. La valutazione delle domande è stata completata nel dicembre del 2005 e i risultati sono stati comunicati alle autorità competenti degli Stati membri interessati. In seguito a tale valutazione i candidati idonei sono stati scelti per essere designati come nuovi laboratori comunitari di riferimento.

(4) Il regolamento (CE) n. 776/2006 della Commissione, del 23 maggio 2006, che modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i laboratori comunitari di riferimento ⁽⁴⁾ ha designato nuovi laboratori di riferimento nei seguenti settori: *Listeria monocitogenes*, stafilococchi coagulasi positivi, *Escherichia coli*, compresi *E. Coli* produttori di verocitossine (VTEC), *Campilobacter*, parassiti (in particolare trichine, *Echinococcus*, *Anisakis*), resistenza antimicrobica, proteine animali in mangimi, residui di pesticidi (prodotti alimentari di origine animale e alimenti con un alto contenuto di grassi, cereali e mangimi, frutta e verdura, compresi alimenti con alto contenuto di acqua e acido, e metodiche monoresiduo per tutte le matrici precedentemente indicate), diossine e PCB nei prodotti alimentari e nei mangimi.

(5) La Commissione ha esaminato i programmi di lavoro e le corrispondenti stime di bilancio presentati per l'anno 2006 dai nuovi laboratori comunitari di riferimento designati.

(6) Di conseguenza, il contributo finanziario della Comunità va concesso ai laboratori comunitari di riferimento designati per svolgere le funzioni e i compiti di cui al regolamento (CE) n. 882/2004. Detto contributo deve coprire il 100 % delle spese rimborsabili a norma del regolamento (CE) n. 156/2004.

(7) Oltre al contributo finanziario della Comunità un ulteriore aiuto va garantito per l'organizzazione di seminari relativi agli ambiti di responsabilità dei laboratori comunitari di riferimento.

(8) Il contributo finanziario per i seminari organizzati dai laboratori comunitari di riferimento deve rispettare le regole di ammissibilità definite dal regolamento (CE) n. 156/2004 ed essere limitato a 30 partecipanti.

⁽¹⁾ GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 776/2006 della Commissione (GU L 136 del 24.5.2006, pag. 3).

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/53/CE (GU L 29 del 2.2.2006, pag. 37).

⁽³⁾ GU L 27 del 30.1.2004, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 136 del 24.5.2006, pag. 3.

- (9) In conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, le misure veterinarie e fitosanitarie sono finanziate nell'ambito della sezione Garanzia del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La Comunità concede un contributo finanziario alla Francia per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004, da realizzarsi ad opera del Laboratoire d'études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP), Maisons-Alfort, Francia, per l'analisi e il controllo del *Listeria monocytogenes*.

Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 98 000 EUR per il periodo dal 1° luglio 2006 al 31 dicembre 2006.

2. Oltre al massimale di cui al paragrafo 1, la Comunità concede alla Francia un contributo finanziario per l'organizzazione di un seminario ad opera del laboratorio di cui al paragrafo 1. L'importo massimo fissato a tal fine è di 30 000 EUR.

Articolo 2

1. La Comunità concede un contributo finanziario alla Francia per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004, da realizzarsi ad opera del Laboratoire d'études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP), Maisons-Alfort, Francia, per l'analisi e il controllo degli stafilococchi coagulasi positivi, compreso lo *Staphylococcus aureus*.

Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 66 000 EUR per il periodo dal 1° luglio 2006 al 31 dicembre 2006.

2. Oltre al massimale di cui al paragrafo 1, la Comunità concede alla Francia un contributo finanziario per l'organizzazione di un seminario ad opera del laboratorio di cui al paragrafo 1. L'importo massimo fissato a tal fine è di 30 000 EUR.

⁽¹⁾ GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 320/2006 (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42).

Articolo 3

1. La Comunità concede un contributo finanziario all'Italia per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004, da realizzarsi ad opera dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), Roma, Italia, per l'analisi e il controllo dell'*Escherichia coli*, compresi gli *E. Coli* produttori di verocitossine (VTEC).

Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 68 000 EUR per il periodo dal 1° luglio 2006 al 31 dicembre 2006.

2. Oltre al massimale di cui al paragrafo 1, la Comunità concede all'Italia un contributo finanziario per l'organizzazione di un seminario ad opera del laboratorio di cui al paragrafo 1. L'importo massimo fissato a tal fine è di 30 000 EUR.

Articolo 4

1. La Comunità concede un contributo finanziario alla Svezia per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004, da realizzarsi ad opera del Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), Uppsala, Svezia, per il monitoraggio del *Campylobacter*.

Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 118 000 EUR per il periodo dal 1° luglio 2006 al 31 dicembre 2006.

2. Oltre al massimale di cui al paragrafo 1, la Comunità concede alla Svezia un contributo finanziario per l'organizzazione di seminari ad opera del laboratorio di cui al paragrafo 1. L'importo massimo fissato a tal fine è di 30 000 EUR.

Articolo 5

1. La Comunità concede un contributo finanziario all'Italia per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004, da realizzarsi ad opera dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), Roma, Italia, per l'analisi e il controllo dei parassiti, (in particolare trichine, *Echinococcus* e *Anisakis*).

Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 117 000 EUR per il periodo dal 1° luglio 2006 al 31 dicembre 2006.

2. Oltre al massimale di cui al paragrafo 1, la Comunità concede all'Italia un contributo finanziario per l'organizzazione di seminari ad opera del laboratorio di cui al paragrafo 1. L'importo massimo fissato a tal fine è di 30 000 EUR.

Articolo 6

La Comunità concede un contributo finanziario alla Danimarca per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004, da realizzarsi ad opera del Danmarks Fødevareforskning (DFVF), Copenhagen, Danimarca, per il monitoraggio della resistenza antimicrobica.

Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 128 000 EUR per il periodo dal 1° luglio 2006 al 31 dicembre 2006.

Articolo 7

La Comunità concede un contributo finanziario al Belgio per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004, da realizzarsi ad opera del Centre Wallon de Recherches agronomiques (CRA-W), Gembloux, Belgio, per l'analisi e il controllo delle proteine animali nei mangimi.

Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 263 000 EUR per il periodo dal 1° luglio 2006 al 31 dicembre 2006.

Articolo 8

1. La Comunità concede un contributo finanziario alla Germania per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004, da realizzarsi ad opera del Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Friburgo, Germania, per l'analisi e il controllo dei residui di pesticidi nei prodotti alimentari di origine animale e negli alimenti con un alto contenuto di grassi.

Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 150 000 EUR per il periodo dal 1° luglio 2006 al 31 dicembre 2006.

2. Oltre al massimale di cui al paragrafo 1, la Comunità concede alla Germania un contributo finanziario per l'organizzazione di seminari ad opera del laboratorio di cui al paragrafo 1. L'importo massimo fissato a tal fine è di 30 000 EUR.

Articolo 9

1. La Comunità concede un contributo finanziario alla Danimarca per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004, da realizzarsi ad opera del Danmarks Fødevareforskning (DFVF), Copenhagen,

Danimarca, per l'analisi e il controllo dei residui di pesticidi nei cereali e nei mangimi.

Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 150 000 EUR per il periodo dal 1° luglio 2006 al 31 dicembre 2006.

2. Oltre al massimale di cui al paragrafo 1, la Comunità concede alla Danimarca un contributo finanziario per l'organizzazione di seminari ad opera del laboratorio di cui al paragrafo 1. L'importo massimo fissato a tal fine è di 30 000 EUR.

Articolo 10

1. La Comunità concede un contributo finanziario alla Spagna per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004, da realizzarsi ad opera del Laboratorio Agrario de la Generalitat Valenciana (LAGV)/Grupo de Residuos de Plaguicidas de la Universidad de Almería (PRRG), Spagna, per l'analisi e il controllo dei residui di pesticidi nella frutta e nella verdura, compresi gli alimenti con alto contenuto di acqua e acido.

Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 400 000 EUR per il periodo dal 1° luglio 2006 al 31 dicembre 2006.

2. Oltre al massimale di cui al paragrafo 1, la Comunità concede alla Spagna un contributo finanziario per l'organizzazione di seminari ad opera del laboratorio di cui al paragrafo 1. L'importo massimo fissato a tal fine è di 30 000 EUR.

Articolo 11

1. La Comunità concede un contributo finanziario alla Germania per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004, da realizzarsi ad opera del Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Stoccarda, Germania, per l'analisi e il controllo dei residui di pesticidi secondo le metodiche monoresiduo.

Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 300 000 EUR per il periodo dal 1° luglio 2006 al 31 dicembre 2006.

2. Oltre al massimale di cui al paragrafo 1, la Comunità concede alla Germania un contributo finanziario per l'organizzazione di seminari ad opera del laboratorio di cui al paragrafo 1. L'importo massimo fissato a tal fine è di 30 000 EUR.

Articolo 12

1. La Comunità concede un contributo finanziario alla Germania per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004, da realizzarsi ad opera del Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Friburgo, Germania, per l'analisi e il controllo di diossine e PCB nei prodotti alimentari e nei mangimi.

Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 400 000 EUR per il periodo dal 1° luglio 2006 al 31 dicembre 2006.

2. Oltre al massimale di cui al paragrafo 1, la Comunità concede alla Germania un contributo finanziario per l'organizzazione di seminari ad opera del laboratorio di cui al paragrafo 1. L'importo massimo fissato a tal fine è di 30 000 EUR.

Articolo 13

Il contributo finanziario della Comunità di cui agli articoli da 1 a 12 copre il 100 % delle spese rimborsabili a norma del regolamento (CE) n. 156/2004.

Articolo 14

Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana e il regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2006

relativa a un contributo finanziario dalla Comunità a un'indagine di riferimento sulla diffusione della *Salmonella* nei tacchini che deve essere effettuata negli Stati membri

[notificata con il numero C(2006) 4308]

(2006/662/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20,

considerando quanto segue:

- (1) A norma della decisione 90/424/CEE, la Comunità deve avviare o aiutare gli Stati membri ad avviare le misure tecniche e scientifiche necessarie a elaborare la legislazione veterinaria comunitaria e a promuovere l'insegnamento o la formazione in campo veterinario.
- (2) In conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti ⁽²⁾, occorre fissare entro la fine del 2007 un obiettivo comunitario per ridurre la diffusione della salmonella nei branchi di tacchini.
- (3) Per fissare l'obiettivo comunitario, occorre disporre di dati comparabili sulla diffusione della salmonella nei branchi di tacchini degli Stati membri. Tali informazioni non sono aggiornate e occorre dunque effettuare un'indagine speciale per controllare la diffusione della salmonella nei tacchini nell'arco di un periodo adeguato che tenga conto di eventuali variazioni stagionali.
- (4) L'indagine dovrà fornire le informazioni tecniche che sono necessarie per sviluppare la normativa veterinaria comunitaria. Data l'importanza di raccogliere dati comparabili sulla diffusione della salmonella nei tacchini negli Stati membri, a quest'ultimi va concesso un contributo finanziario comunitario perché soddisfino i requisiti spe-

cifici dell'indagine. È opportuno un rimborso del 100 % delle spese sostenute per analisi di laboratorio, nei limiti di un importo massimo. Tutte le altre spese (campionamento, viaggio, amministrazione, ecc.) non possono beneficiare di alcun contributo finanziario comunitario.

- (5) Può essere concesso un contributo finanziario dalla Comunità se l'indagine si svolge secondo le pertinenti disposizioni del diritto comunitario e se vengono soddisfatte alcune altre condizioni.
- (6) Il contributo finanziario comunitario può essere concesso se le azioni prescritte sono effettivamente realizzate e se le autorità forniscono tutte le informazioni richieste entro i termini previsti.
- (7) Occorre specificare il tasso da applicare per convertire le richieste di pagamento presentate in moneta nazionale, come voluto all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro ⁽³⁾.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Obiettivo dell'indagine e disposizioni generali

1. Per valutare la diffusione della *Salmonella* spp. nell'intera Comunità, verrà effettuata un'indagine presso:

— branchi di tacchini da ingrasso sottoposti a campionamento nelle 3 settimane precedenti l'uscita dall'azienda prescelta per la macellazione;

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31).

⁽²⁾ GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1003/2005 (GU L 170 dell'1.7.2005, pag. 12).

⁽³⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

— branchi di tacchini da riproduzione nelle 9 settimane precedenti lo spopolamento.

2. I risultati dell'indagine saranno usati per fissare obiettivi comunitari ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2160/2003.

3. L'indagine abbraccerà un periodo di un anno a decorrere dal 1° ottobre 2006.

4. Ai fini della presente decisione, i termini «autorità competente» sono la o le autorità di uno Stato membro designate all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2160/2003.

Articolo 2

Base di campionamento

1. Gli Stati membri organizzano il campionamento per l'indagine sui branchi di tacchini e lo applicano dal 1° ottobre 2006 alle aziende con almeno 500 uccelli da ingrasso o 250 uccelli da riproduzione. In ogni azienda prescelta di tacchini da ingrasso va sottoposto a campionamento un branco di età adeguata.

Nei paesi tuttavia in cui il numero calcolato di branchi da campionare è più elevato del numero di aziende con almeno il suddetto numero di uccelli, nella stessa azienda si potranno campionare fino a 4 branchi per ottenere il numero calcolato di branchi. I branchi supplementari esaminati nella stessa azienda dovranno provenire se possibile da locali di stabulazione diversi e i campioni essere prelevati in stagioni diverse.

Se il numero di branchi da campionare ancora non bastasse, si possono campionare più di 4 branchi della stessa azienda, dando la preferenza alle aziende maggiori.

2. Il campionamento sarà eseguito dall'autorità competente o sotto la sua supervisione.

Articolo 3

Individuazione della *Salmonella* spp. e sierotipizzazione dei pertinenti isolati

1. L'individuazione della *Salmonella* spp. e la sierotipizzazione dei pertinenti isolati avverrà nei laboratori nazionali di riferimento per la salmonella.

Se il Laboratorio nazionale di riferimento non è in grado di compiere le analisi o se non è quello che effettua normalmente tali analisi, le autorità competenti possono chiedere ad altri laboratori già coinvolti nei controlli ufficiali della salmonella di effettuare le analisi.

Tali laboratori devono dimostrare di saper usare i metodi di rilevazione prescritti, di applicare un sistema di garanzia della qualità conforme alla norma ISO 17025 e di essere sottoposti alla supervisione del laboratorio nazionale di riferimento.

2. L'individuazione *Salmonella* spp. avverrà secondo il metodo a tal fine raccomandato dal laboratorio comunitario di riferimento.

3. La sierotipizzazione dei pertinenti isolati avverrà in base al metodo di Kaufmann-White.

Articolo 4

Raccolta dei dati, valutazione e relazioni

1. L'autorità nazionale che elabora la relazione annuale ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 2003/99/CE ⁽¹⁾ raccoglie e valuta i risultati ottenuti ai sensi dell'articolo 3 della presente decisione, con il campionamento di cui all'articolo 2 della medesima, e riferisce alla Commissione tutti i dati prescritti e la sua valutazione.

2. La Commissione trasmetterà i dati all'Autorità europea della sicurezza alimentare, che li esaminerà.

3. I risultati e i dati nazionali aggregati verranno diffusi salvaguardandone la riservatezza.

Articolo 5

Specifiche tecniche

Le mansioni e le attività di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente decisione verranno attuate ottemperando alle specifiche tecniche presentate alla riunione del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali del (...), pubblicato sul sito web della Commissione http://europa.eu.int/comm/food/food/biosafety/salmonella/impl_reg_en.htm

⁽¹⁾ GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31.

Articolo 6**Entità del contributo finanziario comunitario**

1. La Comunità dà un contributo finanziario per talune spese sostenute dagli Stati membri per analisi di laboratorio, come la rilevazione batteriologica della *Salmonella* spp. e la sierotipizzazione dei pertinenti isolati.
2. Il contributo finanziario comunitario si limita a 20 EUR a prova, per l'individuazione batteriologica della *Salmonella* spp. e a 30 EUR, per la sierotipizzazione dei pertinenti isolati.
3. Il contributo finanziario dalla Comunità non può superare gli importi di cui all'allegato I per la durata dell'indagine.

Articolo 7**Condizioni per ottenere un contributo finanziario comunitario**

1. Gli Stati membri otterranno il contributo finanziario di cui all'articolo 6 se effettueranno l'indagine secondo le pertinenti disposizioni del diritto comunitario, rispettando in particolare le norme sulla concorrenza e sull'aggiudicazione di appalti pubblici, e se l'indagine soddisfa le seguenti condizioni:
 - a) entro il 1° ottobre 2006, entrata in vigore delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative prescritte per effettuare l'indagine;
 - b) entro il 28 febbraio 2007, consegna di una relazione sullo stato di avanzamento relativa ai primi 3 mesi d'indagine; tale relazione conterrà tutte le informazioni date al capitolo 6: Relazione sulle specifiche tecniche, di cui all'articolo 5;
 - c) entro e non oltre il 31 ottobre 2007, invio di una relazione definitiva sull'esecuzione tecnica dell'indagine, unitamente alle ricevute delle spese sostenute e ai risultati ottenuti nel periodo dall'1 ottobre 2006 al 30 settembre 2007; la documentazione delle spese sostenute comprenderà almeno le informazioni di cui all'allegato II;

d) l'indagine va effettivamente effettuata.

2. Su richiesta dello Stato membro interessato, può essere versato un anticipo pari al 50 % dell'importo globale di cui all'allegato I.

3. Se la scadenza del paragrafo 1, lettera c) non sarà rispettata, il contributo finanziario ottenibile verrà ridotto progressivamente del 25 % dell'importo globale fino al 15 novembre 2007, del 50 % fino all'1 dicembre 2007 e del 100 % fino al 15 dicembre 2007.

Articolo 8**Tasso di conversione per domande espresse in valute nazionali**

Il tasso di conversione per domande espresse in valuta nazionale presentate durante il mese «n» è quello in vigore il decimo giorno del «n + 1» o il primo giorno precedente quello per il quale sia fissato un tasso.

Articolo 9**Entrata in vigore**

La presente decisione si applica dal 1° ottobre 2006.

Articolo 10**Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Importo massimo del contributo finanziario comunitario agli Stati membri

Stato membro	Importo (€)
Belgio — BE	15 210
Repubblica ceca — CZ	30 030
Danimarca — DK	8 190
Germania — DE	61 100
Estonia — EE	0
Grecia — EL	15 990
Spagna — ES	37 700
Francia — FR	85 670
Irlanda — IE	35 230
Italia — IT	62 920
Cipro — CY	1 040
Lettonia — LV	0
Lituania — LT	7 930
Lussemburgo — LU	0
Ungheria — HU	41 860
Malta — MT	650
Paesi Bassi — NL	24 830
Austria — AT	26 130
Polonia — PL	58 370
Portogallo — PT	15 730
Slovenia — SL	19 110
Slovacchia — (SK)	9 100
Finlandia — FI	25 740
Svezia — SE	7 280
Regno Unito — UK	53 300
Totale	643 110

ALLEGATO II

Relazione finanziaria certificata sull'esecuzione dell'indagine di riferimento sulla diffusione della *Salmonella* spp. in branchi di tacchini

Periodo coperto: dal al

Dichiarazione relativa alle spese sostenute per l'indagine e rimborsabili attraverso il contributo finanziario comunitario:

Numero di riferimento della decisione della Commissione che eroga il contributo finanziario comunitario:

.....

Spese sostenute per prove di	Numero di prove	Totale delle spese sostenute per prove durante il periodo di riferimento (valuta nazionale)
Rilevazione batteriologica della <i>Salmonella</i> spp.		
Sierotipizzazione degli isolati di <i>Salmonella</i>		

Dichiarazione del beneficiario

Si dichiara che

- le spese di cui sopra sono effettive, sono state sostenute per svolgere mansioni stabilite dalla presente decisione e sono inevitabili per la corretta esecuzione delle mansioni stesse;
- l'intera documentazione che le giustifica è a disposizione per le verifiche contabili.

Data:

Responsabile finanziario:

Firma:
